



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail info@comune.rovetta.bg.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

13 del 23-04-2024

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO TARI
PER L'ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARINONI MAURO	P	MIGLIORATI MARCO	A
SAVOLDELLI STEFANO	P	OPRANDI NICLA	P
CATANIA DANIELE	P	ROTOI CHRISTINA VITTORIA	P
BENZONI GIACOMO	P	SAVOLDELLI FIORENZO	P
		ANDREA	
GUERINONI MATTEO	P	SCANDELLA MASSIMO	P
LAMBERTI EDDY	A	SIRLETO RICCARDO	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE RUFFINI ELENA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARINONI MAURO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento il Sindaco che passa la parola all'assessore al Bilancio, dott. Benzoni Giacomo che relaziona.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 di ARERA ha Istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 di ARERA ha definito gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 di ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 di ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO che:

- il Comune di Rovetta ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 dicembre 2023;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 che espone per il 2024 un totale di € 515.343,00, al lordo delle detrazioni e di € 511.943,00 al netto di cui parte variabile € 276.272 e parte fissa € 235.671,00 e che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quote variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360" e che le delibere concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, fissa la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e modifica, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 di ARERA "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATO inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g), del comma 2, dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTI:

- Il nuovo regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28/12/2022, ed in particolare l'art. 14 che stabilisce che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999;
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 6 marzo 2023 avente per oggetto "Determinazione tariffe e scadenze di pagamento TARI per l'anno 2023";

RITENUTO di effettuare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche, in base al tipo di utenza a ruolo nell'anno precedente, come segue:

- 79,96% a carico delle utenze domestiche;
- 20,04% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati negli allegati alla presente delibera;
- che per l'anno 2024, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, fino a diversa disciplina da parte di ARERA, ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019, l'ente si è avvalso della facoltà di superare, per alcune tipologie di utenze, il limite minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd entro la misura massima consentita del 50% del loro ammontare;
- che per le attività relative ad utenze non domestiche, non esplicitamente incluse nelle tabelle di cui al D.P.R. 158/1999, si procede ad aggregarle nella categoria tariffaria con produttività potenziale di rifiuti più simile;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale PEF anno 2024 del servizio di gestione dei rifiuti, al netto dell'importo relativo alle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di determinare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicato negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4

dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) che stabilisce che il numero e la scadenza delle rate di versamento del tributo sono stabilite annualmente con delibera di Consiglio comunale;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate di versamento TARI relative all'anno 2024:

- prima rata: 1° luglio 2024
- seconda rata: 30 dicembre 2024
- versamento in unica soluzione: 30 settembre 2024

RITENUTO, stante l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i vigenti regolamenti di contabilità e generale delle entrate comunali;

VISTO il T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 e il D.lgs. 118/2011;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e inseriti nel presente atto;

Sentito l'intervento del Consigliere Oprandi Nicla che, a nome del gruppo di maggioranza, dichiara il voto favorevole alla proposta di delibera;

INDETTA la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

presenti n. 10

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari nessuno

astenuti nessuno

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 come da allegato A per le utenze domestiche ed Allegato B per le utenze non domestiche, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario TARI anno 2024 approvato con propria deliberazione n. 12 in data odierna.

4. Di dare atto che alle tariffe TARI viene aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%.

5. Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

6. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate di versamento TARI relative all'anno 2024:

- prima rata: 1° luglio 2024
- seconda rata: 30 dicembre 2024
- versamento in unica soluzione: 30 settembre 2024

7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

8. Di dare atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005, e al D. Lgs n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;

8) di dichiarare, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17-04-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **FERRARI MARIA ANTONIETTA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-04-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **FERRARI MARIA ANTONIETTA**

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MARINONI MAURO



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RUFFINI ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 09-05-2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24-05-2024, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rovetta, 09-05-2024



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

F.to FAUSTI SIMONA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratene l'immediata eseguibilità (comma 4).

Rovetta, 24-04-2024



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

F.to FAUSTI SIMONA